



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

ACCORDO DECENTRATO PER LA NAVIGAZIONE IN INTERNET E PER L'USO DELLA POSTA ELETTRONICA DEI LAVORATORI

Tra il Comune di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in seno al Comune di Bolzano,

premesso che il Comune di Bolzano intende adottare linee guida per l'utilizzo degli strumenti informatici;

atteso che per alcuni aspetti è necessario procedere tramite accordo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 4 della L. 20.05.1970 n. 300, in quanto può realizzarsi una forma di controllo preterintenzionale dei lavoratori;

considerato che il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso più volte sul punto, e che la metodologia di trattamento dei dati personali adottanda si è conformata a pronunce, raccomandazioni e prescrizioni, ed in particolare:

- ❑ deliberazione del Garante n. 13 d.d. 01.03.2007 "Linee guida per posta elettronica e internet", da cui si desume l'obbligo di adottare ogni misura tecnica ed organizzativa utile alla prevenzione dei controlli sul lavoratore;
- ❑ raccomandazione CM/Rec(2015)5 del Comitato dei ministri degli Stati Membri sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale, che allo scopo di inibire i controlli occulti, invita alla massima chiarezza e trasparenza delle informazioni ai lavoratori;
- ❑ provvedimento n. 303 Reg. provv. d.d. 13.07.2016 "Trattamento di dati personali dei dipendenti mediante posta elettronica ed altri strumenti di lavoro", che conferma la necessità che i controlli rivestano carattere residuale, e vengano impiegati esclusivamente a fronte di specifiche anomalie, e secondo modalità che privilegino la gradualità nell'ampiezza del monitoraggio;

atteso che il Comune di Bolzano da tempo attribuisce l'autorizzazione alla navigazione in internet secondo modalità diversificate di accesso (intranet/extranet, internet limitato, internet esteso) a seconda delle concrete necessità, in relazione alle mansioni svolte, di accedere a risorse del web individuate dal responsabile interno;

atteso che il Comune di Bolzano da tempo utilizza filtri sulla base di url, domini e stringhe di ricerca, atti ad impedire la navigazione in siti non pertinenti; tuttavia, stante l'impossibilità di intercettare tutti i siti non pertinenti, e di produrre profili maggiormente personalizzati di accesso a internet in relazione alle mansioni precipuamente svolte dall'utente, anche per ragioni di antieconomicità, date le risorse assegnate all'Ufficio informatica e telecomunicazioni, e per questo vieta al lavoratore la navigazione per scopi non legati alla presatazione lavorativa, anche attraverso l'art. 10 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta comunale 608 d.d. 30.10.2015;

atteso che il Comune di Bolzano, tramite il proxy genera un log di navigazione da cui è possibile risalire alla navigazione di ciascun utente, allo scopo di garantire un livello di sicurezza del trattamento dei dati personali, di cui il Comune di Bolzano è titolare, adeguato al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche in ottemperanza all'art. 32 del GDPR 2016/679;

atteso che tali log, pur pseudonimizzati nello usare id, consentono in via secondaria il controllo del lavoratore;

[Handwritten signatures in blue ink]



vista la necessità di individuare modalità di trattamento dei log conformi alla normativa sopra citata, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del lavoratore;

si conviene quanto segue:

1. è di fondamentale importanza che il lavoratore si attenga rigorosamente alle istruzioni per l'utilizzo degli strumenti informatici ed al Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta d.d. 30.10.2015, n. 608, affinché i log oggetto di trattamento non rivelino informazioni che attengono alla Sua sfera privata extraprofessionale, e/o alle categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR 2016/679.
2. L'Ufficio Informatica e telecomunicazioni esegue controlli sulla navigazione esclusivamente in caso di specifica anomalia segnalata in relazione ad un incidente informatico, ed attua misure miranti alla cessazione della condotta che ha dato luogo all'anomalia riscontrata.
3. In particolare, il Direttore dell'Ufficio Informatica e telecomunicazioni, a fronte dell'anomalia, la comunica al Direttore dell'Ufficio Personale, che indirizza a tutti gli utenti che accedono ad internet dalle reti comunali un sollecito al rispetto del codice di comportamento e delle istruzioni per l'utilizzo degli strumenti informatici, avvertendo gli stessi della possibilità di attivazione di un monitoraggio mirato e delle conseguenze, anche in materia disciplinare, che l'Amministrazione può trarre in caso di accertamento di navigazione indebita.
4. Laddove, a 10 giorni dall'invio del sollecito, l'anomalia persista, il Direttore dell'Ufficio Informatica e telecomunicazioni trasmette al/ai Direttori di Ripartizione all'interno della/e quali/e l'incidente informatico ha avuto origine, report anonimizzati che lascino emergere dati di navigazione eccedenti i limiti dati.
5. Il/i Direttori di Ripartizione sollecita/no per iscritto i propri collaboratori al rispetto del codice di comportamento e delle istruzioni per l'utilizzo degli strumenti informatici, avvertendo gli stessi della possibilità di attivazione di un monitoraggio mirato e delle conseguenti, anche di tipo disciplinare, che si riserva di intraprendere in caso di accertamento di navigazione indebita.
6. In caso di ulteriore persistenza dell'anomalia, a 10 giorni dal sollecito del Direttore di Ripartizione, il Direttore dell'Ufficio Informatica e telecomunicazioni individua l'utente o gli utenti che hanno generato l'anomalia e ne dà comunicazione al/ai Direttore/i di Ripartizione competente/i, fornendo documentati elementi a sostegno della violazione, affinché questi possa/no chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare ai sensi del contratto collettivo di intercomparto e degli articoli 54 e 55 sexies, comma 3 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm. e procedere ad ogni adempimento ulteriore eventualmente necessario ai sensi di legge.
7. il Comune informa per iscritto e dettagliatamente i lavoratori circa il trattamento dei log di navigazione, ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
8. In particolare il lavoratore deve essere informato sulle seguenti circostanze: i log di navigazione sono conservati nei server comunali ai fini di analisi interne del sistema, di elaborazione di statistiche miranti all'ottimizzazione del dimensionamento e della configurazione dello stesso e del proxy, a favorire le ricostruzioni storiche, ed a consentire l'esercizio del diritto di accesso ai log stessi nella forma rielaborata di report di navigazione; inoltre i log di navigazione sono

[Handwritten signatures in blue ink]



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

- inviati in tempo reale al responsabile pro tempore gestore del servizio di monitoraggio degli eventi di sicurezza.
9. Ciascun utente può generare il proprio report di navigazione, a partire dal giorno successivo a quello in cui la navigazione è avvenuta, accedendo all'apposito servizio con le proprie credenziali di autenticazione.
 10. I dati contenuti nei log di navigazione sono conservati ai fini della sicurezza informatica per 30 giorni, quindi vengono cancellati tanto dai server comunali, quanto da quelli del responsabile del trattamento, a meno che non costituiscano documentazione probatoria di incidente informatico, illecito disciplinare o penale; nel qual caso la conservazione dei log avviene in conformità ai criteri individuati nel Piano di conservazione allegato al Manuale di gestione documentale del Comune di Bolzano.
 11. La casella di posta elettronica assegnata a ciascun dipendente è personale, ad accesso esclusivo dell'utente e destinata all'esclusivo soddisfacimento delle esigenze legate alla prestazione dell'attività lavorativa.
 12. Il dipendente ha l'obbligo di controllare regolarmente la propria casella di posta elettronica, e di utilizzare la stessa in conformità alle istruzioni per l'utilizzo degli strumenti informatici comunali.
 13. Il Comune si riserva di organizzare attività formative in materia di misure di sicurezza informatica a favore degli utenti di internet e posta elettronica che possono comportare il controllo di corrispondenza predeterminata nel progetto formativo di posta elettronica o di navigazione internet potenzialmente costituenti rischio informatico. Le informazioni acquisite nel corso di iniziative formative non possono essere comunicate ad alcuno, né essere utilizzate a fini diversi da quelli della formazione.

Con la data della firma del presente accordo decentrato i precedenti accordi decentrati del 25.10.2000 e del 25.03.2010 sono abrogati.

PER L'AMMINISTRAZIONE

L'Assessora al Personale

Monica Pranch

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL/SGB

Leoni *Rob* *MA*

CGIL/AGB

UIL/SGK

Roberto Zambelli

ASGB

J. Grobberfer

AGO

[Signature] *Leo*

Bolzano,

04 febbraio 2020